



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE nr. 1/2026

Determina di aggiudicazione della procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per conto del CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso

(ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

IL RUP

PREMESSO CHE il CNDCEC con atto n. 167 del 25 giugno 2025, ha deliberato di affidare il "Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" per un periodo di trentasei mesi, prorogabile per un ulteriore triennio;

PREMESSO CHE Il CNDCEC non possiede i requisiti previsti dagli art. 62 e 63 del D.lgs 36/2023 necessari ai fini della qualificazione di stazione appaltante per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

PREMESSO CHE il CNDCEC ai fini dello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, con delibera n.167 del 25 giugno 2025, ha autorizzato la stipula, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90, di un accordo con la Fondazione CNI con sede in Roma, quale stazione appaltante qualificata con provvedimento ANAC del 26/06/2025;

PREMESSO CHE il CdA della Fondazione CNI, con n. 35 del 23/07/2025, ha autorizzato l'attivazione del procedimento di gara per l'affidamento dei servizi di cui sopra ed approvato gli atti necessari;

VISTA la Decisione a contrarre del 31 luglio 2025, prot. 256 del 31/07/2025, con la quale questo Ente ha disposto l'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per le esigenze del CNDCEC, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata a prezzo fisso, ex art. 108 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 offerte, da parte dei seguenti Operatori Economici:

- 1 GBSAPRI SPA
- 2 Willis Italia S.p.A.

- 3 Aon S.p.A.
- 4 EUROPEAN BROKERS SRL
- 5 MEDIASS S.P.A.
- 6 MARSH SPA

VISTA la Delibera del CdA della Fondazione n. 40 del 24/11/2025, Prot. 347 0524/11/2025, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;

TENUTO CONTO dell'Inversione procedimentale prevista dal Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 107 co.3 del D.lgs 36/2023;

VISTO i verbali delle operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche svolte nelle sedute del 02/12/2025 – 12/12/2025 – 18/12/2025 – 15/01/2026;

VISTI i verbali delle operazioni di apertura ed esame delle offerte amministrative svolte nelle sedute del 03/02/2026;

CONSIDERATO che alla luce dell'esame dell'offerte tecnica validamente presentate dai su elencati operatori economici, è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice il punteggio totale sotto indicato, che ha determinato la graduatoria:

Operatore Economico	PUNTEGGIO
Aon S.p.A.	82,43
MARSH SPA	78,33
Willis Italia S.p.A.	76,37
MEDIASS S.P.A.	69,53
EUROPEAN BROKERS SRL	65,97
GBSAPRI SPA	65,60

VISTO che i punteggi attribuiti alle offerte dalla Commissione giudicatrice non hanno riportato un valore pari o superiore ad 90, non è stato necessario procedere alle verifiche di anomalia dell'offerta di cui all'art. 22 del Disciplinare di Gara;

CONSIDERATO CHE la procedura di gara è stata bandita ai sensi dell'art. 108 co. 5 del D.lgs 36/203, ovvero per offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto alla verifica della sussistenza in capo al primo graduato dei requisiti di capacità generale e speciale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023, come risultante dai verbali e dai documenti acquisiti agli atti della presente procedura;

CONSIDERATO che la verifica tramite FVOE, del fascicolo Virtuale del solo Operatore Economico risultato primo in graduatoria ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare di Gara, si è conclusa con esito positivo per l'operatore per il quale è stata espletata (Aon S.p.A.), confermando il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai fini dell'aggiudicazione;

VISTO che è stata effettuata, nei confronti dell'operatore economico collocato al primo posto in graduatoria, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 7.3 e 7.4 del Disciplinare di gara e dell'art. 99 del d.lgs. 36/2023, con esito positivo;

VISTO che l'offerta presentata dal concorrente "Aon S.p.A.", che ha ottenuto il punteggio per l'offerta tecnica presentato più alto in graduatoria, risulta legittima e conforme all'interesse pubblico;

VISTO CHE gli Operatori Economici Aon S.p.A. – MARSH SPA – Willis Italia S.p.A. – MEDIASS SPA – GBSapri S.p.A., hanno formalizzato richieste di oscuramento di specifiche parti dell'offerta tecnica ai fini della tutela di segreti tecnici e commerciali;

RITENUTO CHE le istanze di oscuramento di Aon S.p.A., Willis Italia S.p.A., MEDIASS SPA e GBSapri S.p.A., ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 recavano idonea e motivata dichiarazione, contenente l'indicazione puntuale delle informazioni ritenute riservate e giustificative del rischio di pregiudizio competitivo, e si è accertata l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali suscettibili di tutela;

RITENUTO CHE l'istanza di oscuramento della società MARSH SPA, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, riporti una indicazione delle informazioni ritenute riservate alla luce delle quali può ritenersi l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali suscettibili di tutela e l'eventuale pregiudizio generato dall'ostensione di tali informazioni;

VISTO l'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. che al comma 3 statuisce: *"Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite."*

VISTO l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 76/2020 s.m.i. ai sensi del quale: *"Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e*

subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.”

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 13/2023 che al comma 4 bis dispone: “*Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*”

CONSIDERATO che la giurisprudenza (Cons St, Sez. III, sent. n. 11410/2022) ha chiarito come: “*Le disposizioni menzionate si prefiggono di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza dei soggetti, pubblici e privati, di cui all'art. 83, commi 1 e 2, d.lvo cit., tenuti ad “acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”, di procedere nell'esercizio delle loro funzioni, attraverso l'adozione dei provvedimenti innanzi indicati, anche qualora l'autorità prefettizia non proceda al rilascio della informativa antimafia liberatoria nei termini all'uopo fissati dal legislatore, e quella di non frustrare l'efficacia della misura interdittiva eventualmente adottata attraverso l'irretrattabilità del vantaggio derivante all'impresa interdetta da uno dei menzionati provvedimenti ampliativi.*”

CONSIDERATO che è in data 11/02/2026 è stata presenta alla competente Prefettura della Provincia di Milano, l'istanza di rilascio dell'Informativa Antimafia relativamente all'aggiudicatario “Aon S.p.A.” ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011 - Codice Antimafia;

RITENUTO che in relazione alla procedura di aggiudicazione per la gara in oggetto, i tempi di riscontro da parte della Prefettura per il rilascio dell'informativa Antimafia si sono rivelati significativamente più lunghi e che tali tempi non sono compatibili con le esigenze temporali della stazione appaltante, in quanto pregiudicano la tempestiva conclusione della procedura ed un efficace avvio delle successive fasi contrattuali e relativa consegna del servizio;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il contratto non potrà comunque essere stipulato dal CNDCEC prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo n. 36/2023, si potrà eventualmente procedere alla consegna anticipata o in via d'urgenza in presenza dei presupposti di legge;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

- Di approvare gli atti ed i verbali della procedura di gara di cui all'oggetto;
- Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in forza dell'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per conto del CNDCEC, all'Operatore Economico "AON S.P.A.", per il valore globale, comprensivo quindi delle opzioni previste, pari ad € 6.653.760,00 (sei milioni e seicentocinquantatremilasettecentosessanta);
- Di prevedere che ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011: *"I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite."*;
- Di svincolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 11 del Disciplinare, le garanzie provvisorie prestata a corredo delle offerte nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari al momento della ricezione della Comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- Di accogliere, ai sensi dall'art. 36 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione del bilanciamento con i principi di trasparenza e di accesso previsto dalla disciplina vigente, le richieste di oscuramento di Aon S.p.A., Willis Italia S.p.A., MEDIASS SPA e GBSapri S.p.A e MARSH spa delle parti indicate nelle rispettive offerte tecniche, che pertanto non saranno rese disponibili nella fase di ostensione degli atti agli altri operatori;
- Di trasmettere all'ente committente unitamente alla presente determina la documentazione di gara, gli atti e la documentazione acquisita per gli adempimenti conseguenziali.

Roma, 18/02/2026

Il RUP della Procedura e Direttore Generale
della Fondazione

Dot. Maximiliano Pittau

